



BANDO DI PARTECIPAZIONE LIBERA

MERCATINI DI NATALE AL PARCO

Articolo 1 – categoria ammesse

Le categorie merceologiche previste all'interno del mercatino sono elencate nella tabella che segue:

Categoria Merceologica

- Artigianato ed oggettistica;
- Prodotti natalizi e addobbi;
- Prodotti alimentari;
- Valorizzazione territorio/prodotti tipici;

Ogni espositore dovrà presentare nello spazio assegnato unicamente prodotti di propria fabbricazione o prodotti relativi ad eccellenze campane. La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito dei Mercatini di Natale che prevede la promozione e la messa in vendita di prodotti di produzione prettamente artigianale. Gli imprenditori, singoli od associati o in forma di associazioni produttrici e/o distributrici di prodotti, per garantire in maniera marcata lo stretto rapporto tra prodotto- territorio-azienda, potranno porre in vendita esclusivamente prodotti di propria produzione e/o trasformazione. Resta quindi vietato, per questa categoria, la vendita di prodotti ulteriori a quanto sopra specificato. I settori ammessi, che devono in ogni caso essere vagliati dal giudizio insindacabile dell'organizzazione sono i seguenti:

- a. Prodotti enogastronomici locali;
- b. Presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale;
- c. Giocattoli in legno e stoffa;
- d. Candele ed altri oggetti in cera;
- e. Prodotti dell'artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica;
- f. Dolci natalizi, dolciumi, frutta fresca e secca, vini, spumanti e liquori;
- g. Sculture di pasta sale, ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;
- h. Articoli regalo e sculture in legno;
- i. Stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo;
- j. Ricami, pizzi, merletti;
- k. Altre tipologie di articoli potranno essere ammesse ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.





Non è comunque ammessa la vendita di:

- a) Fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, pistole ad acqua;
- b) Biglietti della lotteria, oroscopi, ecc., palloncini;
- c) Merci tipiche dei mercatini settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;
- d) Merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
- e) Apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI, telefoni);
- f) Tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio dell'organismo preposto, non siano attinenti al carattere della manifestazione.

Articolo 2 – criteri di valutazione

Per individuare gli espositori di ogni categoria merceologica sopra individuata saranno presi in considerazione i criteri sottoelencati in ordine di priorità:

- 1. Richiesta di partecipazione all'intero periodo della manifestazione
- 2. Numero di partecipazioni alle edizioni precedenti della manifestazione all'interno della medesima categoria merceologica;
- 3. Originalità della merce indicata all'interno della domanda;
- 4. Offerta di prodotti che valorizzino le eccellenze del territorio circostante o della Regione Campania;
- 5. Ordine cronologico di presentazione della domanda secondo le modalità previste dal bando.

In ogni caso, per poter raggiungere un'adeguata diversificazione dei prodotti presenti all'interno dell'offerta generale del mercatino, la Pro loco si riserva in ogni caso il diritto di assegnare, a suo insindacabile giudizio, un certo numero di spazi, nella percentuale massima del 10%, ad enti, organizzazioni ed associazioni con finalità di carattere istituzionale e/o di interesse generale, e/o per la vendita di prodotti scelti e definiti, anche da parte di realtà economiche e societarie, che per tipicità sono rappresentativi del territorio e/o del carattere natalizio e invernale in modo immediato e facilmente riconoscibile dal turista. Inoltre, in via eccezionale, potranno essere ammessi anche stand in deroga per prodotti che appaiono dotati di particolare attrattività e unicità, così da poter recare un beneficio ai Mercatini, purché non vengano pregiudicate le domande non escluse, ritenute ammissibili, il tutto a parità di condizioni con tutti gli altri assegnatari.

Qualora le domande degli espositori di una categoria merceologica siano in numero inferiore rispetto alla totalità dei posti disponibili per tale categoria, la Pro loco si riserva di assegnare i posti vacanti agli espositori delle altre categorie merceologiche ritenuti più adeguati al contesto della manifestazione, e/o a scuole, associazioni ed enti di eccellenza manifatturiera locale per divulgare e promuovere il territorio.





Articolo 3 – posizionamento stand

Ogni stendista dovrà munirsi di gazebo (misura max 4x4), oppure chiedere il noleggio di eventuale casetta direttamente con ditta esperta (su richiesta). L'organizzazione si riserva il diritto di decidere il posizionamento dello stand all'interno del Mercatino di Natale. In ogni caso, il partecipante accetta espressamente che la Pro Loco ha la facoltà di spostare da una location all'altra la casetta con la motivazione di garantire un'equa e diversificata offerta di prodotti.

Articolo 4 – calendario del mercatino

La manifestazione "Mercatini di Natale al Parco" avrà per l'anno 2021 il seguente Calendario: dal giorno 3 al 8 dicembre.

Nel dettaglio la manifestazione si svolgerà con i seguenti orari:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 21;
- Dal sabato alla domenica e 8 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 22.

L'Organizzazione ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione senza che gli assegnatari degli stand possano recedere, o comunque sollevarsi dagli impegni assunti. L'Organizzazione nel caso di superiore interesse pubblico, di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla propria volontà potrà ridurre la manifestazione, sopprimerla in tutto o in parte.

Articolo 5 – Orari di apertura

L'assegnatario è obbligato a rispettare l'orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell'espositore o dei suoi dipendenti incaricati durante l'orario previsto al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione. Qualora gli orari di apertura non venissero rispettati dall'espositore, la Pro Loco si riserva come conseguenza la perdita della prelazione.

È vietata la cessione dello stand o di parte di esso da parte dell'assegnatario a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta alla Pro Loco, che a tal fine valuterà l'ammissibilità della gestione dello spazio da parte di terzi nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui la ditta subentrante abbia la stessa tabella merceologica autorizzata nonché rispetti i requisiti richiesti dal bando, dalle condizioni di partecipazione e dal regolamento.

Articolo 6 – domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione allegata al bando, potrà essere richiesta tramite mail info@prolococimitile.it, tramite WhatsApp al numero 08118895339, ritirarla al parco in via Velotti e comunque reperibile su facebook [@prolococimitile.unpli](https://www.facebook.com/prolococimitile.unpli) e sul sito www.prolococimitile.it; dovrà essere inviata all'indirizzo mail info@prolococimitile.it entro il 27 novembre 2021 alle ore 14:00, completa in ogni sua parte e firmata in tutte le pagine pena





esclusione dalla partecipazione all'evento. Si ricorda che, al momento della compilazione della domanda, ogni espositore dovrà inserire in maniera dettagliata l'elenco dei prodotti che intende esporre durante il mercatino e che sarà vietata la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione.

Per coloro che rientrano nella categoria "somministrazione di alimenti", c'è l'obbligo di presentare tutti i requisiti ed i permessi in possesso per poter somministrare cibi e bevande. In caso di più domande che prevedano i medesimi prodotti alimentari, al fine di individuare la graduatoria e procedere all'assegnazione, saranno presi in considerazione, e successivamente autorizzati i primi 4 prodotti elencati nella domanda di partecipazione.

Tra tutte le domande di partecipazione, saranno selezionati i migliori candidati e tramite mail saranno convocati.

Articolo 7 – perfezionamento del contratto gratuito

La domanda di partecipazione redatta e firmata in ogni sua parte equivale ad accettazione integrale del regolamento del mercatino e impegna l'espositore ad osservare tutte le clausole previste dal bando e dallo stesso regolamento.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 27 Novembre 2021 alle ore 14:00.

Articolo 8 – allestimenti degli spazi espositivi

È obbligatorio l'allestimento a tema natalizio. Tale addobbo è a carico degli assegnatari e non è consentito l'uso di insegne al neon e pubblicità luminosa. L'assegnatario dichiara di accettare eventuali prescrizioni impartite dall'organizzazione sul tipo di illuminazione e addobbo utilizzati. Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l'inizio della manifestazione o lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e l'Organizzazione potrà disporre la rimozione. In caso di rinuncia o di abbandono, l'Organizzazione, oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa, si riserva il diritto di perseguire l'espositore per vie legali per gli eventuali danni subiti.

Articolo 9 – divieti

In aggiunta, non sono consentiti allacciamenti elettrici non autorizzati.

È vietata l'applicazione sul fronte degli stand di insegne pubblicitarie come bandiere, striscioni ed insegne luminose, nonché di qualsiasi altra insegna con finalità promozionali o di sponsorizzazione, salvo deroghe specifiche.

È vietato organizzare lotterie, riffe all'interno dei Mercatini.

È altresì vietato installare ombrelloni, tende o altre strutture di protezione.

Inoltre, negli stand è vietata la musica e ogni iniziativa deve essere comunque previamente concordata con l'Organizzazione.





È altresì vietato l'utilizzo di stufe, scaldamani elettrici ed altre apparecchiature che potrebbe incidere sull'impianto elettrico del Parco. È vietata l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione delle autorità preposte e degli organizzatori, l'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il deposito di materiale, involucri, immondizie e quant'altro all'esterno dello stand assegnato e produrre rumori fastidiosi. L'inadempienza di tali norme può comportare l'immediata chiusura dello stand e l'esclusione dalle successive edizioni.

Gli organizzatori si riservano di stabilire, anche in deroga alle regole di svolgimento del mercatino natalizio, norme e disposizioni specifiche giudicate opportune per meglio regolare la produzione, l'esposizione la vendita ed i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà per gli assegnatari, ed in caso di loro inosservanza l'Organizzazione si riserva il diritto di chiusura degli stand.

L'organizzazione si riserva il diritto di procedere alla richiesta di risarcimento danni in caso di non rispetto dei suddetti divieti.

Articolo 10 – Violazioni e sanzioni

L'assegnatario è obbligato a rispettare l'orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati durante l'orario di apertura e per tutto lo svolgimento della manifestazione. Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell'assegnazione e la risoluzione del contratto.

Articolo 11 – esonero delle responsabilità

L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. L'assegnatario è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e simili. L'Organizzazione non risponde per i furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti dagli assegnatari nel corso della manifestazione. In tal senso gli assegnatari potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa.

Costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività munirsi di tutte le autorizzazioni, certificazioni e/o attestazioni necessarie per dimostrare la regolarità della strumentazione utilizzata e della conformità della merce in vendita alle leggi ed ai regolamenti. L'assegnatario si impegna a ritenere la Pro Loco di Cimitile e il Comune di Cimitile, estranei da eventuali danni provocati allo stand ed alle cose da terzi. Tutti i danni arrecati allo stand dovranno essere regolati tra le parti coinvolte. L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità in tal senso. L'assegnatario risponderà personalmente di eventuali reclami che saranno valutati dall'organizzazione anche con la risoluzione del contratto. L'organizzazione si





riserva la facoltà di escludere dall'ingresso persone sulla base della clausola di non gradimento senza alcuna giustificazione.

Articolo 12 – informazioni

Per qualsiasi informazione relativa alla partecipazione ai Mercatini di Natale al Parco è possibile contattare all'indirizzo e-mail info@prolococimitile.it oppure contattare telefonicamente o tramite WhatsApp il seguente numero: 08118895339.

